

N. 4046/2024 R.G.L.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa

da

████████████████████ (C.F. ████████████████████) rappresentata e difesa dall'avv. BALESTRO SILVIA e dall'avv. MORONI GIULIA presso lo studio delle quali in Milano Corso Italia n. 8 ha eletto domicilio come da procura in atti

- RICORRENTE -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587) rappresentato e difeso dall'avv. VIVIAN CRISTIANA con domicilio eletto presso l'Ufficio in Milano via Savarè n. 1 come da procura in atti

- RESISTENTE -

OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.

All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato telematicamente in data 27.3.2024, ████████████████████ ha convenuto avanti il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, l'INPS esponendo di aver ricevuto dall'Ente convenuto una richiesta di restituzione della somma di euro 19.988,34 quale indennità di disoccupazione





NASPI per i pagamenti ricevuti nel periodo dal 28.9.2018 al 1.10.2020 in quanto ritenuta dall'Istituto non spettante (doc. 3 ricorrente).

La ricorrente ha dedotto che, a seguito del ricorso amministrativo, il Comitato provinciale lo aveva rigettato con la seguente motivazione *“la Sentenza n. 2421/2022 pubbl. il 27/05/2022 R.G. n. 5871/2021 della Corte di Appello di Roma che ha stabilito l’annullamento del licenziamento, la condanna della società [REDACTED] S.A. e la reintegrazione nel posto di lavoro della lavoratrice [REDACTED] [REDACTED] hanno fatto venir meno i presupposti dell’accoglimento della domanda di NASpI come da normativa vigente (D.lgs. 22/2015)”* (doc. 12 ricorrente).

La [REDACTED] ha lamentato l’illegittimità del provvedimento di restituzione della Naspi adottato da INPS sul presupposto che *“in adempimento della sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha dichiarato l’illegittimità del suo licenziamento, è stata reintegrata nel posto di lavoro ad oltre 4 anni dal licenziamento, ma allo stesso tempo non è stata pienamente reintegrata sotto il profilo retributivo per il periodo di disoccupazione, poiché ha ottenuto un’indennità di 12 mensilità (il massimo consentito dalla norma applicata) a fronte di un periodo di disoccupazione dal licenziamento del 21 agosto 2018 all’effettiva reintegrazione a seguito della sentenza del 27 maggio 2022”* (p. 4 ricorso).

La ricorrente, rilevando la palese *“sproporzione sia tra il periodo di disoccupazione (4 anni) e il trattamento di disoccupazione massimo previsto ex lege (2 anni), sia tra il periodo di disoccupazione e l’indennità risarcitoria riconosciuta”*, ha poi precisato che *“Anche a voler sommare l’indennità di disoccupazione (24 mesi) e l’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 (12 mesi), tali importi non sarebbero comunque sufficienti a garantire alla ricorrente un sostegno al reddito per tutto l’arco di tempo in cui è rimasta incolpevolmente e ingiustamente priva di una occupazione. Ciò significa che non si è verificata nel caso di specie alcuna duplicazione di indennità”*.

La ricorrente ha chiesto, quindi, al giudice di dichiarare la illegittimità del provvedimento dell’INPS del 9.6.2023 con il quale detto Ente ha chiesto la restituzione delle somme percepite dalla lavoratrice tra 29.9.2018 ed il 1.10.2020.





L'INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo di aver legittimamente chiesto il rimborso della NASPI in quanto, a seguito della reintegra, erano venuti meno i presupposti per la erogazione dell'indennità.

All'udienza dell'11.6.2024, il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

*

I fatti di causa sono documentali:

- [REDACTED] è stata licenziata dalla datrice di lavoro, [REDACTED] S.A., in data 21 agosto 2018;
- a seguito del licenziamento, la lavoratrice, rimasta priva di occupazione, ha presentato domanda all'INPS per ottenere il riconoscimento della NASpI, che è stata accolta e per la quale l'INPS ha corrisposto la relativa indennità per il periodo settembre 2018 – 1° ottobre 2020;
- la ricorrente ha impugnato il licenziamento e promosso un giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 48, L. n. 92/2018 innanzi al Tribunale di Roma, volto all'accertamento dell'illegittimità del recesso datoriale;
- successivamente all'ordinanza che ha definito la fase sommaria, il giudizio è proseguito prima ai sensi dell'art. 1, comma 51, L. n. 92/2012 e, a seguito di reclamo ex art. 1, comma 60, L. n. 92/2012, innanzi alla Corte d'Appello di Roma;
- all'esito del giudizio di reclamo, la signora [REDACTED] ha ottenuto una sentenza di accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato dalla società [REDACTED] S.A., con conseguente annullamento del provvedimento e condanna della società alla reintegrazione della lavoratrice e alla corresponsione di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 (doc. 1 ric.);





- in adempimento della predetta sentenza, ██████████ S.A. ha reintegrato la ricorrente e le ha corrisposto, nel cedolino di luglio 2022, l'indennità risarcitoria di cui in sentenza (doc. 2 ric.);
- con provvedimento del 9 giugno 2023, l'INPS ha chiesto alla ricorrente la restituzione dell'importo di € 19.988,34 a titolo di NASpI percepita per il periodo 28 settembre 2018 – 1° ottobre 2020 (doc. 3 ric.);
- la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, chiarendo che l'indennità di cui è stato accertato il diritto nella sentenza della Corte d'Appello di Roma non è incompatibile con la NASpI, trattandosi dell'indennità di cui all'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 (doc. 4 ric.);
- che il ricorso amministrativo, giudicato inammissibile per asserita carenza di elementi del ricorso (doc. 5 – inammissibilità ricorso amministrativo), è stato ripresentato in data 22 settembre 2023 e rigettato dal comitato provinciale.

*

Così riassunti i fatti di causa, deve rilevarsi che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.

La ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha rilevato che la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2421 del 27 maggio 2022, pur disponendo la reintegra della lavoratrice, aveva condannato il datore di lavoro alla corresponsione della indennità risarcitoria in misura pari a 12 mensilità ai sensi dell'art. 18, comma 4, st. lav. (doc. 1 ric.).

La ricorrente ha assunto la irripetibilità delle somme richieste in restituzione da INPS deducendo come non si fosse verificata, nel caso di specie, alcuna duplicazione di indennità in quanto vi era una netta *“sproporzione sia tra il periodo di disoccupazione (4 anni) e il trattamento di disoccupazione massimo previsto ex lege (2 anni), sia tra il periodo di disoccupazione e l'indennità risarcitoria riconosciuta”* pari a 12 mesi.

La questione controversa concerne quindi la sorte della prestazione Naspi a seguito della pronuncia giudiziale che ha annullato il licenziamento e disposto la reintegra ai sensi dell'art. 18, comma 4, Stat. Lav.





L'INPS assume che l'annullamento del licenziamento e la disposta reintegra determina il venir meno dello stato di disoccupazione involontaria e conseguentemente il venir meno dei presupposti per fruire della Naspi.

Il principio in astratto appare corretto.

Tuttavia, deve richiamarsi la più recente giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto necessario, ai fini della ripetibilità delle prestazioni di disoccupazione erogata dall'INPS, il ripristino *de facto* del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il solo ripristino *de iure* (Cass. Civ. n. 24950/2021, n. 28295/2019 e n. 17793/2020).

Rileva espressamente la Cassazione n. 24950/2021 “*Deve dunque affermarsi, in applicazione di tali principi, che elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione è da ravvisarsi nell'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, in conformità alla ratio dell'istituto. In sostanza essa va restituita se nel medesimo periodo il lavoratore ha percepito la retribuzione”.*

Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente è stata reintegrata nel posto di lavoro ed in esecuzione della pronuncia giudiziale il datore di lavoro le ha anche corrisposto l'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità di retribuzione (doc. 2 ricorrente cedolino luglio 2022).

Tuttavia, se è vero che la ricorrente è stata reintegrata nel posto di lavoro, è anche vero che, per le caratteristiche della tutela prevista dal comma 4 dell'art. 18 Stat. Lav. detta reintegra non è stata piena, ma attenuata, avendo corrisposto il datore di lavoro non già tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento del 21.8.2018 fino alla effettiva reintegra (successiva alla pronuncia del 27.5.2022) (come sarebbe stato nel caso di reintegra piena prevista dall'art. 18 anteriforma e/o dall'art. 18 comma 1 come modificato) bensì solo una indennità corrispondente a 12 mensilità della retribuzione a fronte di uno stato di disoccupazione durato quasi 4 anni.

È chiaro che, nel caso di specie, la ricorrente non è stata pienamente reintegrata sotto il profilo retributivo e, quindi, la stessa non è tenuta a restituire il trattamento di disoccupazione percepito per 24 mesi a decorrere dal 29.9.2018-1.10.2020.





Per i motivi che precedono, deve essere dichiarata l'illegittimità della richiesta dell'Inps di restituzione della indennità Nاسpi, formulata nei confronti della ricorrente, per l'importo di € 19.988,34 per il periodo dal 29.9.2018 al 1.10.2020. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- **accerta e dichiara** il diritto della signora [REDACTED] al trattamento di NASpI ex art. 1, d.lgs. 22/2015 percepito a seguito del licenziamento del 21 agosto 2018 e per l'effetto, **dichiara** la illegittimità del provvedimento del 9.6.2023 di INPS di ripetizione della NASpI.

- **condanna** INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 2.500,00, oltre rimborso del contributo unificato versato, oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Milano, il 11 giugno 2024.

Il Giudice del Lavoro
Julie Martini

